

---

## INDICE

PAGINA

---

Art.1: Denominazione, sede	2
Art.2: Scopi	2
Art.3: Patrimonio	3
Art.4: Soci	3
Art.5: Soci ordinari	3
Art.6a: Soci aderenti	4
Art.6b: Giovani Soci	
Art.7: Soci onorari	4
Art.8: Quota sociale	4
Art.9: Diritti dei soci	4
Art.10: Obblighi dei soci	5
Art.11: Perdita della qualità di socio	5
Art.12: Organi dell'associazione	6
Art.13: Assemblea generale	6
Art.14: Numero legale e deliberazioni dell'assemblea	6
Art.15: Competenze	7
Art.16: Svolgimento dell'assemblea	7
Art.17: Consiglio direttivo	8
Art.18: Presidente	8
Art.19: Revisore dei conti	8
Art.20: Esercizio annuale	8
Art.21: Rendiconto annuo	9
Art.22: Codice Civile	9

# STATUTO

“UNIONE PROVINCIALE TRADUTTORI (UPT)”

“LANDESVERBAND DER ÜBERSETZER (LDÜ)”

## Art. 1

Denominazione, sede

L’Unione provinciale traduttori (UPT) è costituita con la denominazione “Unione Provinciale Traduttori (UPT) / Landesverband der Übersetzer (LDÜ)” nella forma di associazione privata con sede a Bolzano.

## Art. 2

Scopi

L’associazione, senza fini di lucro e politicamente indipendente, si prefigge lo scopo di unire i traduttori per garantire la salvaguardia dei loro interessi professionali e di categoria.

La tutela degli interessi professionali e di categoria avviene soprattutto tramite l’informazione del pubblico sulla qualificazione professionale dei traduttori laureati.

L’associazione si occupa poi di ogni problematica connessa con la mediazione linguistica ed a tale rispetto prende posizione ufficialmente.

Inoltre, l’associazione si assume incarichi che riguardino l’aggiornamento o perfezionamento di traduttori e ne sostiene la reciproca collaborazione.

L’UPT/LDÜ è costituita quale primo passo verso un’associazione comune di interpreti e traduttori. L’associazione intraprende tutti i provvedimenti necessari per realizzare questo obiettivo.

Art. 3  
Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è composto dalle quote sociali dei soci ordinari e aderenti, nonché da eventuali altre entrate.

Art. 4  
Soci

L'Unione provinciale traduttori (UPT/LDÜ) è costituita quale associazione di categoria territoriale ed è composta da traduttori con domicilio o sede di lavoro nella Provincia di Bolzano.

Si compone di soci:

- a) ordinari
- b) aderenti
- c) giovani
- d) onorari

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 5  
Soci ordinari

Possono diventare soci ordinari le persone con i seguenti requisiti:

- a) laurea in traduzione conseguita presso università italiane o estere;
- b) residenza o sede di lavoro nella Provincia di Bolzano.

Inoltre è necessaria la garanzia di due soci ordinari.

La domanda di ammissione va rivolta per iscritto al consiglio direttivo che decide se accettarla. Se la domanda viene respinta, è necessario indicarne le ragioni. In tal caso il candidato ha diritto ad appellarsi all'assemblea generale che prende una decisione definitiva.

Art. 6a  
Soci aderenti

Possono essere ammessi quali soci aderenti tutte le persone che non sono in possesso di uno dei requisiti richiesti all'art. 5, ma che lavorano attivamente nel settore della traduzione. In questo caso, oltre alla necessaria garanzia di due soci ordinari, è compito del consiglio direttivo esaminare i requisiti ovvero la qualificazione della persona candidata.

Trascorsi tre anni dalla data di ammissione, i soci aderenti hanno titolo per essere ammessi quali soci ordinari ai sensi dell'art. 5.

Art. 6b  
Giovani soci

Possono fare richiesta di adesione come giovani soci i traduttori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, che non abbiano ancora maturato l'esperienza professionale per essere ammessi nella categoria dei soci ordinari. L'ammissione avviene secondo la procedura prevista per i soci ordinari e straordinari. I giovani soci si impegnano a rispettare le norme statutarie, il codice deontologico e le decisioni dell'Associazione.

I giovani soci hanno i seguenti diritti:

- a.) ricevere tutte le informazioni e la documentazione riservate ai soci;
- b.) ricevere sostegno per l'inserimento sul mercato del lavoro;
- c.) partecipare all'assemblea ordinaria in qualità di osservatori;
- d.) essere presentati ai colleghi;
- e.) partecipare alle attività e ai corsi di aggiornamento dell'Associazione con le stesse modalità dei soci.

Dopo due anni di esperienza professionale, i giovani soci possono chiedere di essere ammessi come soci ordinari: al fine di verificare l'esperienza acquisita e la qualità dei lavori svolti, dovranno sottoporre al giudizio del direttivo alcuni testi da loro stessi tradotti. L'ammissione avverrà solamente in caso di valutazione positiva.

Ogni anno possono essere ammessi nell'Associazione non più di 4 giovani soci e comunque il loro numero complessivo non può superare un terzo del numero totale degli associati.

La quota sociale per i giovani soci è pari alla metà della quota sociale ordinaria.

## Art. 7

### Soci onorari

In occasione dell'assemblea generale annua il consiglio direttivo può proporre come soci onorari persone che si siano distinte in modo particolare in questioni inerenti alla mediazione linguistica.

I soci onorari hanno titolo per partecipare all'assemblea generale senza diritto di voto e non pagano alcuna quota sociale.

## Art. 8

### Quota sociale

La quota sociale deve essere corrisposta entro un mese dall'ammissione.

L'importo della quota sociale annua viene stabilito dal consiglio direttivo.

## Art. 9

### Diritti dei soci

A condizione che gli obblighi elencati all'art. 10 siano rispettati, ogni socio ha diritto a quanto segue:

- godimento di tutti i vantaggi derivanti dalle attività dell'associazione nonché sostegno degli organi della stessa per perseguire comuni interessi scientifici e professionali;
- partecipazione a tutte le iniziative dell'associazione;
- presentazione di richieste all'assemblea generale se sostenute da almeno un decimo dei soci.

Il diritto di voto attivo e passivo all'interno dell'associazione è riservato esclusivamente ai soci ordinari.

## Art. 10

## Obblighi dei soci

Tutti i soci sono tenuti a fare del loro meglio per rappresentare gli interessi e perseguire gli obiettivi dell'associazione; sono tenuti inoltre a corrispondere la quota sociale, salvo quanto previsto dall'art. 7 per i soli soci onorari, e a rispettare lo statuto dell'associazione nonché le decisioni prese dai suoi organi in tale ambito.

I soci sono obbligati ad astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa danneggiare la reputazione dell'associazione e la categoria dei traduttori.

I soci sono obbligati inoltre a ricercare la massima qualità nello svolgimento del loro lavoro di traduttori ed a svolgere la loro attività nel modo più serio possibile.

## Art. 11

### Perdita della qualità di socio

- a) Recesso: ogni socio può recedere dall'associazione mediante dichiarazione scritta da inoltrarsi almeno tre mesi prima della fine di ciascun anno.
- b) Esclusione: i soci possono essere esclusi tramite decisione del consiglio direttivo per una delle seguenti ragioni:
  - mancato pagamento della quota annua;
  - perdita di uno dei requisiti di ammissione;
  - mancato rispetto, grave o ripetuto, di una delle decisioni dell'associazione oppure comportamento non consono agli obiettivi dell'associazione.

L'esclusione deve essere motivata per iscritto e resa nota all'interessato.

## Art. 12

### Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale
- b) il consiglio direttivo
- c) il presidente
- d) il/i revisori dei conti

## Art. 13

### Assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo più alto dell'associazione. L'assemblea generale ordinaria ha luogo una volta all'anno entro i primi sei mesi dell'anno solare.

L'assemblea generale straordinaria può essere convocata per motivi importanti dal consiglio direttivo.

La convocazione dell'assemblea generale viene effettuata dal consiglio direttivo con comunicazione dell'ordine del giorno in forma scritta; essa deve avvenire almeno un mese prima della data stabilita. L'assemblea generale può essere convocata anche dal/dai revisore/i dei conti per questioni riguardanti le sue/loro competenze o su richiesta di almeno un decimo dei soci ordinari.

Revisori dei conti e soci hanno anche diritto, se sostenuti da almeno un decimo dei soci, a far inserire nell'ordine del giorno un punto determinato. Tale diritto va esercitato peraltro almeno due settimane prima dell'assemblea.

## Art. 14

### Numero legale e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea generale delibera mediante la semplice maggioranza dei soci presenti, tenendo presente che alla prima convocazione deve essere presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Per modificare lo statuto devono essere presenti tre quarti dei soci ordinari: le delibere vengono prese a semplice maggioranza.

Per lo svolgimento dell'associazione è necessaria una maggioranza di tre quarti dei soci ordinari.

Ogni socio può farsi rappresentare all'assemblea generale da un altro socio avente diritto al voto, fermo restando che un socio può rappresentare solo un altro socio; la delega del rappresentato al rappresentante deve essere conferita in forma scritta.

## Art. 15

### Competenze

All'assemblea generale spetta l'elezione del consiglio direttivo e dei revisori dei conti. Inoltre l'assemblea generale possiede le competenze che seguono:

- approvazione delle relazioni del consiglio direttivo;
- approvazione del rendiconto e revisione dei conti;
- delibere riguardanti richieste presentate dal consiglio direttivo, dai soci o dai revisori dei conti;
- delibere riguardanti la modifica degli statuti.

#### Art. 16

#### Svolgimento

L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione. Nel caso questi sia assente o impedito, l'assemblea generale elegge un altro presidente dell'assemblea.

Su proposta del presidente dell'assemblea vengono eletti dall'assemblea stessa un segretario e, se necessario, almeno due scrutatori.

Il presidente dell'assemblea, aiutato dal segretario e dagli scrutatori, verifica la validità delle deleghe di rappresentanza ed il diritto al voto dei singoli soci.

## Art. 17

### Consiglio direttivo

L'assemblea generale elegge il consiglio direttivo per un periodo di due anni. Esso è l'organo dirigente dell'associazione e si compone di tre soci.

Il consiglio direttivo dirige l'associazione ed è autorizzato ad eseguire tutte le operazioni legali di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La funzione del tesoriere viene esercitata da uno dei membri del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo presenta il proprio rendiconto annuo all'assemblea generale ordinaria.

Il consiglio direttivo ha il compito di rappresentare verso l'esterno gli interessi di categoria e di mettere in pratica le delibere dell'assemblea generale. Da ciò risulta che il consiglio direttivo svolge lavoro di pubbliche relazioni, prende posizione ufficialmente e mantiene i contatti con università e istituti di formazione, ossia con l'esterno.

Il consiglio direttivo decide l'ammissione e l'espulsione di soci e comunica la relativa delibera all'interessato entro un mese, specificando nella comunicazione la data dell'efficacia del relativo provvedimento di ammissione o espulsione che deve avvenire non oltre il termine dell'esercizio corrente.

## Art. 18

### Presidente

Il presidente è di volta in volta quel membro del consiglio direttivo che abbia ottenuto dall'assemblea il maggior numero di voti. Il presidente è il rappresentante legale dell'associazione.

## Art. 19

### Revisore dei conti

L'assemblea generale elegge uno o più revisori dei conti su proposta del consiglio direttivo: ad esso/i spetta il controllo della contabilità e di tutte le questioni finanziarie dell'associazione. I revisori dei conti non devono essere necessariamente soci e possono accedere a tutti i documenti che riguardano le questioni finanziarie dell'associazione.

Art. 20

Esercizio annuale

L'esercizio annuale associativo corrisponde all'anno solare.

Art. 21

Rendiconto annuo

Il consiglio direttivo emette un rendiconto per ogni esercizio annuale e lo trasmette, congiuntamente alla relazione per l'assemblea, al/ai revisore/i dei conti entro un mese prima dell'assemblea generale.

Art. 22

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.